ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
5 febbraio 1998 *

Nel procedimento C-30/96 P,

Giovanni Battista Abello e altri

Gerhard Riesch,

con gli avv. ti Michele Tamburini e Franco Colussi, del foro di Milano, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio di quest'ultimo, 36, rue de Wiltz,

ricorrenti,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 7 dicembre 1995, nella cause riunite T-544/93 e T-566/93, Abello e a./Commissione (Racc. PI pag. II-815),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, assistito dall'avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

* Lingua processuale: l'italiano.

sostenuta da

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dalla signora Anna Lo Monaco, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, J. L. Murray (relatore) e K. M. Ioannou, giudici,

avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte 3 febbraio 1996, i signori Abello e altri nonché il signor Riesch hanno impugnato la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 7 dicembre 1995, nella causa T-544/93 e T-566/93, Abello e a./Commissione (Racc. PI pag. II-815), con la quale quest'ultimo ha respinto il loro ricorso di annullamento dei fogli paga di dicembre 1992 e gennaio 1993, in quanto erano stati compilati secondo i coefficienti correttori calcolati in applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 21 dicembre 1992, n. 3761, che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1992, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti

delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 383, pag. 1), del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 21 dicembre 1992, n. 3765, che modifica con effetto al 1° gennaio 1991, i coefficienti correttori applicabili in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Spagna, in Francia, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi, in Portogallo e nel Regno Unito alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee (GU L 383, pag. 9), e del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 21 dicembre 1992, n. 3766, che rettifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3834/91 ed il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2014/92 per quanto riguarda i coefficienti correttori applicabili in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Spagna, in Francia, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi, in Portogallo e nel Regno Unito alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee (GU L 383, pag. 11), nonché l'eccezione di illegittimità sollevata relativamente a questi stessi regolamenti.

2 Per quanto riguarda la normativa comunitaria di cui trattasi, il Tribunale ha rilevato:

«1. Il principio dell'equivalenza di potere d'acquisto, espressa dalla parità di potere di acquisto globale (o "parità economica"), tra i dipendenti di ruolo e gli agenti della Comunità, indipendentemente dalle sedi di servizio e dalla moneta nella quale è pagata la retribuzione, trova il suo fondamento giuridico negli artt. 63, 64 e 65 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"); le stesse disposizioni si applicano ai dipendenti temporanei e ausiliari in virtù degli artt. 20 e 64 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Esso è attuato mediante coefficienti correttori che si applicano alla retribuzione ed esprimono i rapporti di costo della vita tra Bruxelles (città di riferimento) e le capitali degli Stati membri o le altre sedi di servizio del personale.

2. Con decisione 26 giugno 1976, non pubblicata, relativa al metodo di adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti di ruolo e degli altri agenti delle Comunità europee, è stato applicato il principio della revisione periodica dei coefficienti

correttori per verificare se essi riflettano correttamente l'equivalenza dei poteri d'acquisto delle retribuzioni nelle varie sedi di servizio (punto II, 1, secondo comma, di tale decisione).

3. Con decisione 15 dicembre 1981, 81/1061/Euratom, CECA, CEE, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità (GU L 386, pag. 6; in prosieguo: la "decisione 81/1061"), il Consiglio ha precisato le modalità di applicazione dell'art. 65 dello Statuto per il periodo 1° luglio 1981 -30 giugno 1991.

4. In conformità alla decisione 81/1061 è stato previsto, nell'ambito della revisione annuale delle retribuzioni (art. 65, n. 1, dello Statuto), un adeguamento dei coefficienti correttori — da effettuarsi da parte del Consiglio su proposta della Commissione e sulla base di elementi forniti dagli istituti statistici nazionali, tenendo conto degli indici comuni di misura dell'evoluzione dei prezzi fissati dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (in prosieguo: l'"Ufficio statistico" o "Eurostat") — calcolato secondo il metodo "Fisher" e indicativo del rapporto dei prezzi Bruxelles/altra capitale e altra capitale/Bruxelles con una sola cifra. Inoltre, è stato previsto che, in caso di variazione sensibile del costo della vita, si sarebbe proceduto, se necessario, ad adeguamenti intermedi (art. 65, n. 2, dello Statuto) in grado di dare luogo a regolarizzazione al momento degli adeguamenti annuali.

5. La decisione 81/1061 ha introdotto anche una revisione quinquennale dei coefficienti correttori: l'Ufficio statistico deve, in occasione di ogni revisione, verificare, d'accordo con gli istituti statistici nazionali degli Stati membri, se i rapporti tra coefficienti correttori determinino correttamente le equivalenze di potere di acquisto tra le retribuzioni pagate al personale in servizio nelle capitali degli Stati membri; la stessa operazione deve essere effettuata relativamente alle altre sedi di servizio, quando appaiono rischi di distorsioni rilevanti. La Commissione propone al Consiglio l'adeguamento quinquennale dei coefficienti basandosi sui risultati di questa verifica.

6. All'atto delle verifiche quinquennali era stato talvolta constatato che il metodo di attualizzazione mediante indici comuni comportava differenze rilevanti tra i nuovi risultati ottenuti mediante indagini geografiche e quelli estrapolati mediante indici comuni.

7. Il 19 dicembre 1991 il Consiglio ha adottato i regolamenti (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91, n. 3831/91, n. 3832/91, n. 3833/91 e n. 3834/91, che modificano lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, fra l'altro, per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni nonché dei coefficienti correttori che si applicano a tali retribuzioni e pensioni (GU L 361, rispettivamente pagg. 1, 7, 9, 10 e 13; in prosieguo: il "regolamento n. 3830/91", "regolamento n. 3831/91", il "regolamento n. 3832/91", il "regolamento n. 3833/91" e il "regolamento n. 3834/91").

8. Il regolamento n. 3830/91 ha in particolare rinnovato il precedente metodo di adeguamento delle retribuzioni per dieci anni, con talune modifiche, incorporandolo nello Statuto come allegato XI. Questo nuovo metodo precisa che, al momento dell'esame annuale delle retribuzioni e al momento dell'adeguamento intermedio, l'Ufficio statistico calcola, d'accordo con gli istituti nazionali di statistica, le parità economiche che fissano le equivalenze di potere di acquisto tra le retribuzioni pagate ai dipendenti delle Comunità europee in servizio all'interno degli Stati membri nelle capitali e talune altre sedi di servizio, rispetto a Bruxelles. Il nuovo metodo ha così sostituito all'attualizzazione dei coefficienti correttori mediante un indice comune una metodologia equivalente a quella di una verifica quinquennale e quindi una fissazione annuale definitiva dei coefficienti.

9. A decorrere dal 1° luglio 1991 i coefficienti correttori hanno dovuto essere determinati tenendo conto delle disposizioni del nuovo metodo di adeguamento delle retribuzioni. Tuttavia, all'atto dell'adeguamento annuale del 1991, come all'atto dell'adeguamento intermedio del 1992, i coefficienti correttori non hanno

potuto essere definitivamente fissati secondo le norme di questo nuovo metodo, per mancanza di disponibilità di dati statistici. Pertanto, i coefficienti sono stati adottati dal Consiglio con riserva delle eventuali rettifiche a seguito della verifica quinquennale dei coefficienti correttori per il periodo 1° gennaio 1986 -31 dicembre 1990.

10. In tali circostanze, il 21 dicembre 1992 il Consiglio ha adottato i regolamenti (CEE, Euratom, CECA) n. 3761/92, n. 3765/92 e n. 3766/92, che adeguano a decorrere dal 1° gennaio 1991, 1° luglio 1991 e 1° luglio 1992 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori che si applicano a queste retribuzioni e pensioni (GU L 383, rispettivamente pagg. 1, 9 e 11; in prosieguo: il "regolamento n. 3765/92", il "regolamento n. 3766/92" e il "regolamento n. 3761/92"). Il regolamento n. 3765/92, che effettua la revisione quinquennale, si basa sulla decisione 81/1061, mentre i regolamenti n. 3761/92 e n. 3766/92 si basano sull'allegato XI dello Statuto. Questi regolamenti fissano tra l'altro un coefficiente correttore per l'Italia di 111,5 con effetto dal 1° gennaio 1991, di 112,2 con effetto dal 1° luglio 1991 e di 113,4 con effetto dal 1° luglio 1992, e un coefficiente specifico per Varese, che, alle stesse date, era rispettivamente di 104,3, di 103,5 e di 105,8».

3 Per quanto riguarda i fatti che sono all'origine del ricorso dinanzi al Tribunale, quest'ultimo ha constatato:

«11. I ricorrenti nella causa T-544/93 sono 1 405 dipendenti della Commissione in servizio a Ispra (Varese).

12. Il ricorrente nella causa T-566/93 è dipendente della Commissione in servizio a Ispra (Varese).

13. Nel dicembre 1992 i ricorrenti hanno ricevuto gli adeguamenti delle loro retribuzioni calcolati sulla base dei regolamenti n. 3765/92 e n. 3766/92 e, nel gennaio 1993, hanno ricevuto il foglio paga relativo al mese di dicembre 1992 compilato in base al regolamento n. 3761/92.

14. Con note 18 marzo 1993 il ricorrente Riesch, individualmente, e gli altri ricorrenti, congiuntamente, hanno presentato un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, con il quale hanno contestato i coefficienti correttori applicati in base ai regolamenti n. 3765/92, n. 3766/92 e n. 3761/92.

15. Con lettera 12 agosto 1993 la Commissione ha comunicato al ricorrente Riesch una decisione di rigetto del suo reclamo.

16. La Commissione non ha risposto ai reclami degli altri ricorrenti.

17. Stando così le cose, i ricorrenti Abello e 1 404 altri dipendenti di ruolo o agenti, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 ottobre 1993, hanno presentato un ricorso registrato con il numero di ruolo T-544/93.

18. Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 novembre 1993 il ricorrente Riesch ha presentato un ricorso registrato con il numero di ruolo T-566/93.

19. Con ordinanze del presidente della Quinta Sezione del Tribunale in data 2 e 3 marzo 1994 il Consiglio è stato ammesso a intervenire nelle cause T-566/93 e T-544/93 a sostegno delle conclusioni della convenuta.

20. Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale in data 20 giugno 1994 le cause T-544/93 e T-566/93 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza».

La sentenza del Tribunale

4 Dinanzi al Tribunale i ricorrenti hanno dedotto sei motivi a sostegno delle loro domande di annullamento. Il primo motivo si riferiva alla violazione degli artt. 64 e 65 dello Statuto, il secondo alla violazione del principio della parità di trattamento, il terzo al fatto che i coefficienti correttori applicati in forza dei regolamenti configuravano uno sviamento di potere, il quarto alla mancanza di motivazione dei regolamenti controversi, il quinto alla violazione del principio del legittimo affidamento e dei diritti acquisiti ed il sesto alla violazione dell'art. 11 dell'allegato XI dello Statuto (punto 31 della sentenza impugnata).

5 Il Tribunale ha constatato che il secondo motivo si confondeva con il primo e che quest'ultimo si articolava in realtà in tre parti. La prima si riferiva ad un'erronea valutazione delle condizioni di vita di cui all'art. 64 dello Statuto, la seconda all'applicazione di un metodo statistico erroneo nella determinazione della parità elementare relativa al costo dell'alloggio dei proprietari e la terza al calcolo errato di talune parità elementari (punto 33).

6 Per quanto riguarda la prima parte, il Tribunale ha considerato che le 173 parità di potere d'acquisto elementari, scelte dall'Ufficio statistico d'intesa con gli istituti nazionali di statistica, costituivano gli indicatori appropriati per riflettere, in maniera necessariamente approssimativa, il costo della vita e, di conseguenza, le condizioni di vita dei dipendenti comunitari. Secondo il Tribunale, essi consentono di identificare, con la maggiore precisione possibile, le spese alle quali, in considerazione delle loro abitudini di consumo, i dipendenti destinano le loro retribuzioni (punto 41).

7 Pertanto, il Tribunale ha concluso che, basandosi su una struttura di indicatori costituita essenzialmente da elementi di consumo, il Consiglio non aveva violato le regole generali da esso stesso poste agli artt. 64 e 65 dello Statuto né aveva violato il principio della parità di trattamento (punto 42).

8 Per quanto riguarda la seconda parte, i ricorrenti hanno sostenuto che l'introduzione di un nuovo metodo statistico per determinare la parità elementare n. 71, che riguarda l'alloggio dei proprietari, ha comportato una discriminazione dei dipendenti in servizio ad Ispra (punto 44).

9 A tale riguardo il Tribunale ha constatato anzitutto che la Commissione aveva affermato ripetutamente, senza essere contraddetta su tale punto dai ricorrenti, che il metodo dell'affitto imputato era stato approvato dagli istituti nazionali di statistica e che esso era stato applicato in tutte le sedi di servizio (punto 59).

10 Il Tribunale ha constatato poi che lo Statuto si astiene dal precisare la scelta di un metodo statistico determinato per la fissazione dei coefficienti correttori (punto 60).

11 Per quanto riguarda le modalità della raccolta dei dati atti a rispecchiare nel modo più adeguato possibile i canoni di affitto nelle sedi di servizio dei dipendenti, il Tribunale ha ritenuto che il metodo di indagine presso agenzie immobiliari, applicato dall'Ufficio statistico in tutte le sedi di servizio dei dipendenti, aveva consentito, nella fattispecie, di rilevare il costo degli alloggi dei dipendenti di ruolo ed agenti della Commissione in servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra in maniera sufficientemente conforme alle specificità della zona di abitazione e al livello di vita di tali dipendenti di ruolo ed agenti (punto 64).

12 Infine, il Tribunale ha stabilito che la circostanza che la Commissione avesse modificato il metodo statistico rispetto a quello utilizzato all'atto della verifica del 1985 non era tale da viziare di errore manifesto di valutazione il metodo criticato nella fattispecie. Secondo il Tribunale, dai chiarimenti forniti al riguardo dalla Commissione e non contraddetti dai ricorrenti è risultato che, all'atto della verifica del 1985, si era tenuto conto, in via eccezionale, delle spese di investimento e di manutenzione degli alloggi, in ragione della circostanza particolare che le indagini effettuate presso i dipendenti nel 1985 comprendevano i canoni di affitto di tipo sovvenzionato previsti dalla legge, come l'«equo canone» o i canoni fissati sulla base dei «patti in deroga» o canoni di affitto molto bassi (punto 65).

13 In base a tutte queste considerazioni il Tribunale ha concluso che il Consiglio, senza oltrepassare il margine di discrezionalità ad esso riservato dallo Statuto e senza violare né gli artt. 64 e 65 dello Statuto né il principio della parità di trattamento, aveva agito in maniera sufficientemente circospetta e ragionevole basando i regolamenti di cui è causa, per la definizione dei coefficienti correttori, sul metodo dell'affitto imputato al fine di determinare le parità di alloggio dei proprietari (punto 66).

14 Per quanto riguarda la terza parte del primo motivo, relativa al calcolo erroneo di talune parità elementari, il Tribunale ha verificato se queste ultime fossero state stabilite entro limiti ragionevoli e in una maniera che non fosse manifestamente erronea. Al termine di questo esame (punti 78-81) ha concluso che questa terza parte del primo motivo non era fondata (punto 82).

15 Il Tribunale ha quindi respinto il primo e il secondo motivo (punto 83).

16 Nell'ambito del terzo motivo i ricorrenti hanno sostenuto che il Consiglio e la Commissione avevano commesso uno sviamento di potere in quanto i coefficienti correttori di cui ai regolamenti controversi non erano stati adottati al fine di garantire l'equivalenza del potere d'acquisto delle retribuzioni tra i dipendenti in

servizio nelle vari sedi e di adeguare le retribuzioni alle condizioni di vita, ma al fine di frenare l'aumento di queste retribuzioni, almeno per quanto riguarda quello delle retribuzioni dei dipendenti in servizio a Ispra (punto 84).

17 A tale riguardo il Tribunale ha osservato che i coefficienti correttori controversi erano stati determinati in conformità alle disposizioni statutarie e secondo metodi statistici approvati dagli istituti nazionali di statistica, al fine di garantire, nella più ampia misura possibile, l'equivalenza del potere d'acquisto delle retribuzioni dei dipendenti comunitari. Per il resto, i ricorrenti non hanno presentato altri indizi pertinenti e concordanti tali da far risultare che i regolamenti controversi fossero viziati da sviamento di potere. Esso ha quindi concluso che il terzo motivo non era fondato e che doveva quindi essere respinto (punto 86).

18 Con il quarto motivo i ricorrenti hanno sostenuto dinanzi al Tribunale che i regolamenti impugnati erano insufficientemente motivati (punto 87).

19 Su tale punto il Tribunale ha constatato che, nella fattispecie, i regolamenti controversi facevano chiaramente riferimento alle disposizioni statutarie applicate e indicavano che erano stati adottati nell'ambito delle verifiche annuali e quinquennali. Inoltre, secondo il Tribunale, risultava che i nuovi coefficienti correttori erano stati introdotti a causa di taluni divari rilevati tra i coefficienti correttori applicabili in alcune sedi di servizio e quelli risultanti dalle verifiche e a causa del carattere provvisorio delle parità economiche fissate dai regolamenti n. 3834/91 e (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 20 luglio 1992, n. 2014, che adegua i coefficienti correttori applicabili in taluni Stati membri alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee (GU L 205, pag. 1) (punto 90).

20 Il Tribunale ha concluso pertanto che i regolamenti impugnati soddisfacevano i requisiti prescritti dall'art. 190 del Trattato e che, di conseguenza, il motivo di mancanza di motivazione dei regolamenti impugnati doveva essere respinto (punto 91).

21 Per quanto riguarda il quinto motivo, concernente la violazione del legittimo affidamento e dei diritti acquisiti, il Tribunale ha rilevato che, in materia di determinazione di coefficienti correttori, i dipendenti non possono essere considerati trovarsi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione abbia fatto sorgere aspettative fondate, in quanto quest'ultima non ha mai fornito assicurazioni circa l'applicazione di un determinato metodo statistico o circa un aumento automatico delle retribuzioni nell'ambito degli adeguamenti o delle revisioni dei coefficienti correttori (punto 95). Il Tribunale ha quindi respinto il quinto motivo (punto 96).

22 Nel sesto motivo i ricorrenti hanno sostenuto che l'Ufficio statistico era venuto meno all'obbligo, che ad esso incombeva ai sensi dell'art. 11 dell'allegato XI dello Statuto, di vigilare sulla qualità dei dati di base e dei metodi statistici applicati nell'elaborazione degli elementi considerati per gli adeguamenti delle retribuzioni, e ciò, in particolare, per quanto riguarda le parità n. 71 e n. 45 (punto 97).

23 Il Tribunale ha osservato che dagli atti del fascicolo risultava che l'Ufficio statistico era impegnato in uno sforzo costante di perfezionamento dei metodi statistici al fine di rilevare nel modo più appropriato possibile il costo della vita nelle sedi di servizio dei dipendenti, per garantire, nella più ampia misura possibile, l'equivalenza del potere d'acquisto delle retribuzioni dei dipendenti comunitari. Il Tribunale ha rilevato inoltre che i coefficienti correttori impugnati erano stati adottati d'intesa con gli istituti nazionali di statistica in base ad elementi forniti da questi ultimi in conformità alle disposizioni dell'allegato XI dello Statuto. Stando così le cose, il Tribunale ha ritenuto che né la Commissione né l'Ufficio statistico erano obbligati a fornire ai dipendenti la totalità dei dati in base ai quali sono stati effettuati i calcoli statistici che determinavano le parità elementari (punto 99). Il sesto motivo è stato quindi respinto (punto 100).

Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado

24 Con il loro ricorso i ricorrenti chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di statuire essa stessa sulla controversia o di rimettere la causa dinanzi al Tribunale affinché ordini alla Commissione di comunicare con precisione le voci, le rilevazioni ed i prezzi in base ai quali si è provveduto alla determinazione delle parità elementari utilizzate per pervenire alla fissazione dei coefficienti correttori di cui ai regolamenti nn. 3761/92, 3765/92 e 3766/92, affinché ordini la consultazione di periti circa la questione se tali voci, rilevazioni e prezzi, nonché le conclusioni che ne sono state tratte per quanto riguarda la determinazione dei suddetti coefficienti correttori, siano adeguati, constati che la retribuzione versata ai ricorrenti, quale figura sui fogli paga del dicembre 1992 e dei mesi seguenti, non corrisponde a quella che era loro dovuta e, di conseguenza, che i regolamenti nn. 3761/92, 3765/92 e 3766/92 non si applicano ai ricorrenti, dichiari illegittimi questi fogli paga e li annulli, dichiari nulla la decisione 12 agosto 1993, con cui la Commissione ha respinto il reclamo del ricorrente Riesch, basato sull'art. 90, n. 2, dello Statuto, decida l'adozione di qualsiasi provvedimento derivante dai punti precedenti e condanni la Commissione alla corresponsione delle somme dovute e al risarcimento dei danni causati (in particolare quelli derivanti dalla svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, nel periodo che va dalle scadenze dei pagamenti dovuti fino al saldo effettivo), nonché al pagamento delle spese giudiziarie, da quantificare in relazione ai massimali autorizzati dalle tariffe giudiziarie vigenti in Italia.

I motivi dedotti a sostegno del ricorso

25 Nell'ambito del ricorso i ricorrenti deducono dieci motivi di impugnazione della sentenza.

26 Nel primo motivo i ricorrenti affermano che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non ha rispettato i principi fondamentali del diritto processuale e pertanto ha

violato l'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea, l'art. 81, penultimo trattino, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado e l'art. 136 del Trattato CEEA letto alla luce delle disposizioni dell'art. 140 A, n. 2, di questo stesso Trattato.

27 Nel secondo motivo i ricorrenti constatano anzitutto che l'affermazione del Tribunale, secondo cui la disposizione dell'art. 64 dello Statuto va intesa nel senso che il coefficiente correttore dev'essere rapportato alle sole spese che possono essere effettuate dai dipendenti comunitari per l'acquisto di beni e servizi di consumo, non corrisponde alla formulazione di questo articolo, che si riferisce alle «condizioni di vita nelle varie sedi di servizio», di modo che il Tribunale non avrebbe sufficientemente motivato il rigetto della loro censura secondo cui tale disposizione era stata violata dalla Commissione. In secondo luogo, essi sostengono che il Tribunale non ha tenuto conto dei loro argomenti secondo cui il coefficiente correttore dev'essere stabilito con riferimento a tutte le possibilità di acquisto alle quali i dipendenti comunitari destinano effettivamente le loro retribuzioni e alla diversa percentuale che essi possono destinare all'acquisto di beni e servizi di consumo rispetto alle differenti condizioni di vita che esistono nelle varie sedi di servizio. Inoltre, per determinare le parità economiche, la Commissione si sarebbe basata unicamente su una struttura di consumo e non avrebbe tenuto conto di altri componenti essenziali delle condizioni di vita, come il risparmio o gli investimenti.

28 Nel loro terzo motivo i ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha motivato o non ha sufficientemente motivato la sua decisione per quanto riguarda l'introduzione di un nuovo metodo di calcolo per determinare la parità elementare n. 71 (alloggio: proprietari). Essi ritengono che una violazione del principio della parità di trattamento sia stata commessa con l'introduzione di tale metodo di calcolo poiché un trattamento specifico, non giustificato da un cambiamento specifico, è stato applicato ai soli dipendenti del Centro d'Ispra, violazione che né la Commissione né il Tribunale sono mai stati in grado di chiarire. Essi sostengono quindi che la sentenza impugnata, in quanto giustifica il cambiamento del metodo di calcolo precedentemente utilizzato, è priva di fondamento.

29 Nel quarto motivo i ricorrenti ritengono che il Tribunale non abbia sufficientemente esaminato l'errore di calcolo che, a loro parere, vizia la parità elementare n. 71 sia da un punto di vista metologico sia da un punto di vista di fatto. Essi ritengono infatti, da un lato, che il metodo utilizzato, anche se può rivelarsi adeguato quando le differenti zone prese in considerazione presentano caratteristiche strutturali omogenee, non possa essere trasposto nel caso di specie in cui sono prese in considerazione zone i cui mercati immobiliari presentano differenze strutturali sostanziali. Sul piano di fatto, d'altra parte, essi osservano che la sentenza impugnata si astiene totalmente dal verificare se i dati di fatto corrispondano o meno alla realtà effettiva.

30 Nel quinto motivo i ricorrenti addebitano al Tribunale di non aver preso in considerazione le loro censure relative agli errori commessi nel calcolo delle parità nn. 131 (spese telefoniche), 127 (viaggi in ferrovia) e 45 (bevande non alcoliche). Per quanto riguarda la parità n. 131, i ricorrenti fanno presente che il Tribunale ha giustificato la sua conclusione affermando che i ricorrenti non avevano fornito alcun elemento che potesse mettere in dubbio i chiarimenti forniti dalla Commissione. Ora, essi avrebbero presentato non solo argomenti, ma anche una documentazione specifica che sottolineasse la contraddizione manifesta tra i dati rilevati e i dati effettivi, nonché l'incidenza dell'errore di cui trattasi. Per quanto riguarda la parità n. 127, il Tribunale non avrebbe considerato fondate le critiche dei ricorrenti, mentre, al tempo stesso, avrebbe fatto suo l'argomento che essi avevano dedotto circa l'illogicità dell'approccio della Commissione. Infine, secondo i ricorrenti, benché l'errore dell'Ufficio statistico circa la parità n. 45 fosse innegabile, il Tribunale avrebbe dichiarato che esso non era rilevante data la sua incidenza esigua sul coefficiente correttore, mentre questo errore era in realtà manifesto e considerevole.

31 Nel sesto motivo i ricorrenti ritengono che la sentenza impugnata non abbia attribuito importanza ad altri argomenti dedotti dal signor Riesch circa altre parità. Non avendo ammesso i mezzi istruttori richiesti e non avendo preso in considerazione i criteri formulati dai ricorrenti, il Tribunale avrebbe adottato una posizione arbitraria.

32 Nel settimo motivo i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha respinto ingiustamente la richiesta di una perizia per confermare i loro argomenti relativi ai divari di valore o ai rapporti volumetrici.

33 Nell'ottavo motivo i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso uno sviamento di potere in quanto si è accontentato della soluzione più comoda e più facile da raggiungere adottando, senza adeguati chiarimenti, gli argomenti di una parte senza neanche prendere in considerazione gli argomenti dedotti dall'altra parte.

34 Nel nono motivo i ricorrenti ritengono che la sentenza impugnata sia insufficientemente motivata laddove riguarda il loro mezzo di mancanza di motivazione del regolamento n. 3761/92 e del regolamento n. 3765/92 da parte del Consiglio. A loro parere il Tribunale ha adottato un modo di procedere che è puramente formale.

35 Nel decimo motivo i ricorrenti ritengono che il cambiamento operato dal Consiglio circa la parità elementare n. 71 (alloggio: proprietari), pregiudichi il principio della tutela del legittimo affidamento e quello dei diritti acquisiti che il Tribunale non ha difeso. A loro parere il rifiuto di tener conto della specificità che caratterizza la zona di Ispra nella determinazione della parità elementare n. 71, specificità di cui si era tenuto conto in passato, ha pregiudicato il legittimo affidamento che essi avevano nel metodo di calcolo utilizzato. A tale riguardo essi sottolineano in particolare che la modifica di questo metodo di calcolo non era accompagnata da una modifica della situazione di fatto.

Giudizio della Corte

36 Ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può, in qualsiasi momento, respingerla con ordinanza motivata.

37 Ai sensi dell'art. 168 A del Trattato e dell'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e può essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto comunitario da parte di quest'ultimo.

38 Quanto all'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, esso prevede che l'atto d'impugnazione deve specificare i motivi e gli argomenti dedotti.

39 Da queste disposizioni risulta che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v. ordinanza 14 dicembre 1995, causa C-173/95 P, Hogan/Corte di giustizia, Racc. pag. I-4905, punto 20).

40 Secondo una giurisprudenza consolidata non è conforme a tali precetti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi; infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una

domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi del succitato art. 49 dello Statuto CE della Corte, esula dalla competenza di questa (v. ordinanza 26 settembre 1994, causa C-26/94 P, X/Commissione, Racc. pag. I-4379, punto 13).

41 Per quanto riguarda il primo e il sesto motivo, è sufficiente constatare che i ricorrenti hanno omesso di precisare gli argomenti intesi a dimostrare che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nella valutazione alla quale ha proceduto (v. ordinanze 7 marzo 1994, causa C-338/93 P, De Hoe/Commissione, Racc. pag. I-819, punto 18; 1° febbraio 1993, causa C-318/92 P, Moat/Commissione, Racc. pag. I-481, punto 13, e 12 dicembre 1996, causa C-49/96 P, Progoulis/Commissione, Racc. pag. I-6803, punto 24).

42 Il primo e il sesto motivo sono quindi manifestamente irricevibili.

43 Per quanto riguarda la prima parte del secondo motivo, dal punto 40 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha ben esaminato la questione dell'interpretazione di tale disposizione ed ha motivato sufficientemente in diritto la sua conclusione secondo cui la loro censura al riguardo era infondata.

44 Pertanto la prima parte del secondo motivo dev'essere respinta in quanto manifestamente infondata.

45 Per quanto riguarda la seconda parte del secondo motivo e la prima parte del quarto motivo, occorre ricordare che un atto d'impugnazione non può limitarsi a ripetere i motivi e gli argomenti che sono già stati presentati dinanzi al Tribunale senza dedurre argomenti intesi a dimostrare che quest'ultimo abbia commesso un errore di diritto.

46 Nella fattispecie occorre rilevare che, come risulta dai punti 35 e 45 della sentenza impugnata, gli argomenti dedotti si limitano a ripetere argomenti dedotti dinanzi al Tribunale e che sono stati respinti rispettivamente ai punti 39-43 e ai punti 52-67 della detta sentenza, senza che i ricorrenti indichino in cosa il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nella sua valutazione.

47 Ne deriva che la seconda parte del secondo motivo e la prima parte del quarto motivo sono quindi manifestamente irricevibili.

48 Per quanto riguarda il terzo motivo, dai punti 9-13 della presente ordinanza risulta che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, il Tribunale ha risposto alla censura relativa all'introduzione di un nuovo metodo statistico per determinare la parità elementare n. 71, relativa all'alloggio dei proprietari, constatando, in sostanza, che i ricorrenti non avevano dimostrato l'esistenza di un errore manifesto di valutazione che viziasse il metodo introdotto dal Consiglio.

49 Per quanto riguarda il contenuto della motivazione, occorre poi rilevare che il terzo motivo si basa su questioni di fatto che non rientrano nel controllo della Corte. Infatti, il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulta da documenti del fascicolo che ad esso sono stati sottoposti, e, dall'altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi (v. sentenza 2 marzo 1994, causa C-53/92, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punto 42).

50 Il terzo motivo deve quindi essere respinto in quanto, da un lato, manifestamente infondato e, dall'altro, manifestamente irricevibile.

51 Per quanto riguarda la seconda parte del quarto motivo, nonché il quinto e il decimo motivo, occorre rilevare che i ricorrenti si limitano a contestare le valutazioni di fatto effettuate dal Tribunale.

52 Ora, dalle disposizioni menzionate al punto 37 della presente ordinanza risulta che l'impugnazione può basarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti.

53 Pertanto, una volta che il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente ad esercitare, in forza dell'art. 168 A del Trattato, solo un controllo sulla natura giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che ne ha fatto derivare il Tribunale (v. sentenza 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punti 48 e 49). Inoltre essa non è competente in via di principio ad esaminare le prove che il Tribunale ha accolto a sostegno dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state ottenute regolarmente, che le regole e i principi generali di diritto in materia di onere della prova siano stati rispettati così come le norme di procedura in materia di produzione della prova, spetta unicamente al Tribunale giudicare il valore da attribuire agli elementi che gli sono stati sottoposti (v. sentenza Commissione/Brazzelli Lualdi e a., già citata, punto 66).

54 Di conseguenza occorre respingere la seconda parte del quarto motivo nonché il quinto e decimo motivo in quanto manifestamente irricevibili.

55 Per quanto riguarda il settimo ed ottavo motivo, è sufficiente constatare che i ricorrenti non fanno valere la violazione di alcuna norma di diritto. Per quanto riguarda in particolare il settimo motivo, i ricorrenti non precisano né il vizio denunciato

né gli argomenti sui quali esso si basa. Per quanto riguarda l'ottavo motivo, i ricorrenti non chiariscono né l'errore di diritto commesso nella sentenza impugnata né gli argomenti dedotti a sostegno di questo motivo.

56 Pertanto, il settimo ed ottavo motivo sono manifestamente irricevibili.

57 Nel nono motivo i ricorrenti ritengono che la sentenza impugnata sia insufficientemente motivata laddove riguarda il mezzo di mancanza di motivazione dei regolamenti impugnati.

58 A tal riguardo occorre rilevare che i ricorrenti non precisano in che cosa il Tribunale abbia omesso di motivare il rigetto del loro motivo.

59 Pertanto il nono motivo è manifestamente irricevibile.

60 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che i motivi dedotti dai ricorrenti a sostegno del loro ricorso sono o manifestamente irricevibili o manifestamente infondati. Il ricorso deve pertanto essere respinto ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura.

Sulle spese

61 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono risultati soccombenti, essi vanno condannati alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è respinto.

2) I signori Abello e altri ed il signor Riesch sono condannati alle spese.

Lussemburgo, 5 febbraio 1998

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Quarta Sezione

H. Ragnemalm